

## CONVENZIONE COLLETTIVA N. CL/10/959 STIPULATA DA TERFINANCE SPA CON ALICO ITALIA SPA

### I. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premesso che:

- la Contraente concede, in conto proprio o quale mandatario di terzi, prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote di pensione disciplinati dalla Legge 180 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Assicuratore intende obbligarsi, nei termini giuridici sotto indicati, a prestare la copertura assicurativa per il rischio di decesso dell'Assicurato avvenuto nel corso del periodo di ammortamento del prestito personale.

La Contraente e l'Assicuratore stipulano la seguente polizza collettiva temporanea caso morte a premio unico anticipato e capitale decrescente, abbinata all'erogazione di prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote di pensione:

#### DEFINIZIONI

**Assicurato:** la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l'apposita clausola.

**Assicuratore:** Alico Italia S.p.A. con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma. La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996.

**Beneficiario:** la Contraente o l'Ente erogatore del finanziamento quale mandante della Contraente stessa. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, tuttavia, se il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall'originario piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento, beneficiari della garanzia in caso di decesso dell'Assicurato saranno i suoi eredi legittimi e/o testamentari.

**Contraente:** TerFinance S.p.A. con Sede in Via San Pio V n. 5, 10125 Torino, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000246000, in data 12/03/2008.

**Età assicurativa:** corrisponde all'età dell'Assicurato determinata in anni interi, cioè pari al numero di anni compiuti, maggiorato di uno qualora, a tale data, l'ultimo compleanno sia trascorso da più di 6 mesi (esempio: se l'Assicurato ha compiuto 30 anni il 1° febbraio 2004, la sua età assicurativa al 1° settembre 2004 sarà già 31 anni). L'Assicuratore prende in considerazione l'età assicurativa per stabilire se l'aderente sia o meno assicurabile e per calcolare il relativo premio assicurativo.

**Finanziamento:** prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote di pensione.

**Legge 180:** il D.P.R. del 5/1/1950 n. 180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

**Montante:** la somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi.

**Premio:** la somma versata all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

**Programma Assicurativo:** l'insieme delle garanzie prestate dall'Assicuratore.

**Regresso:** diritto di un debitore, che ha adempiuto ad un'obbligazione al posto di un altro, di rivalersi su quest'ultimo, ossia di chiedere il rimborso di quanto ha pagato.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

#### ART. 1 – BASE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è assunta dall'Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.

#### ART. 2 – GARANZIE

Il Programma Assicurativo offerto dall'Assicuratore comprende la garanzia decesso per qualsiasi causa, salvi i casi di esclusione specificati nell'art. 8. La garanzia è valida senza limiti territoriali.

#### ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Sono assicurabili tutte le persone fisiche che sottoscrivano un contratto di finanziamento avente le caratteristiche di seguito specificate e che:

- al momento dell'adesione al Programma Assicurativo, abbiano un'età assicurativa compresa tra 55 e 88 anni siano titolari di una pensione di anzianità o vecchiaia ed abbiano espletato le formalità di assunzione medica più avanti specificate;
- al termine del piano di rimborso del finanziamento abbiano un'età assicurativa inferiore o pari a 90 anni.

**Avvertenza: al fine di valutare l'assicurabilità dell'aderente è pertanto necessario prendere in considerazione sia la sua età assicurativa che la durata del finanziamento.**



## Caratteristiche del finanziamento:

- Importo del montante massimo: € 100.000,00;
- Durata minima/massima: 24/120 mesi;
- Differimento di rimborso: non previsto;
- Rata di Rimborso: mensile.

## Formalità di assunzione medica:

Le formalità di assunzione medica variano in base all'importo del montante:

- **Importo del montante fino a € 60.000,00:** si richiede la sottoscrizione della Dichiarazione di Buona Salute riportata nel Modulo di Adesione al Programma Assicurativo.
- **Importo del montante superiore a € 60.000,00 e fino a € 100.000,00:** si richiede la compilazione del Rapporto Medico con il medico curante (Allegato n. 1 al Modulo di Adesione al Programma Assicurativo).

Non sono assicurabili eventuali coobbligati / garanti del contratto di finanziamento.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Anche dove non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all'Assicurato la facoltà di sottoporsi a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

Nel caso in cui l'aderente abbia già assicurato un altro finanziamento con l'Assicuratore tramite la Contraente che non sia stato ancora completamente rimborsato e per il quale vi sia un capitale residuo assicurato, occorrerà sommare il capitale residuo assicurato al montante del nuovo finanziamento ed espletare le formalità di assunzione medica relative alla nuova fascia di importo da assicurare.

## ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, a condizione che il premio assicurativo risulti pagato.

**La garanzia non è operante qualora il finanziamento non venga erogato entro 90 giorni dalla data di emissione del Certificato di Assicurazione.**

Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 90° anno di età dell'Assicurato; al pagamento della prestazione da parte dell'Assicuratore; in caso di decesso per qualsiasi causa dell'Assicurato; in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Assicurato.

## ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell'Assicurato, questi avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, della quota parte di premio relativo al periodo di rischio non corso ed alle connesse, e proporzionali, provvigioni pagate a meno che, entro 10 giorni dall'intervenuta estinzione, non comunichi per iscritto all'Assicuratore la propria volontà di volere proseguire il Programma Assicurativo, secondo quanto previsto dall'originario piano di rimborso del finanziamento. In tale ultima evenienza beneficiari della garanzia in caso di decesso saranno gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

## ART. 6 – RECESSO

L'Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. In tal caso, sarà restituito all'Assicurato il premio e le provvigioni eventualmente già pagate, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

## ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE

In caso di decesso per qualsiasi causa dell'Assicurato, salvi i casi di esclusione più avanti specificati, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario un capitale pari alle rate residue del finanziamento alla data del decesso, attualizzate al tasso di interesse annuo nominale applicato al contratto di finanziamento. Il decesso deve avvenire prima del compimento del 90° anno di età dell'Assicurato.

## ART. 8 – LIMITAZIONI

**Esclusioni:** la copertura assicurativa relativa al rischio Decesso per qualsiasi causa è esclusa nei seguenti casi: dolo della Contraente; partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; suicidio dell'Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data

di decorrenza del Programma Assicurativo.

**Prestazione massima:** la prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei finanziamenti di cui è titolare, è pari a € 100.000,00. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall'ambito della prestazione pagabile.

## ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO

Il premio è pari al tasso indicato nella tabella di seguito riportata diviso per 1000 e moltiplicato per il montante e costituisce una quota parte della rata di rimborso mensile del finanziamento. Il premio viene versato dalla Contraente all'Assicuratore in via anticipata ed in un'unica soluzione, nell'ambito ed in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato dall'Assicurato.

MASCHI	PREMIO LORDO PER € 1.000 DI MONTANTE								
	Età/Durata	24	36	48	60	72	84	96	108
55	4,01	6,06	8,10	10,14	12,17	14,21	16,23	18,22	20,18
56	4,34	6,64	8,94	11,24	13,53	15,78	17,99	20,15	22,25
57	4,85	7,44	10,03	12,61	15,14	17,59	19,97	22,29	24,57
58	5,48	8,39	11,30	14,14	16,88	19,52	22,08	24,59	27,10
59	6,16	9,44	12,64	15,71	18,66	21,50	24,27	27,05	29,85
60	6,94	10,52	13,98	17,28	20,45	23,54	26,62	29,72	32,86
61	7,64	11,51	15,23	18,79	22,26	25,70	29,16	32,64	36,14
62	8,26	12,42	16,45	20,37	24,25	28,14	32,03	35,93	39,84
63	8,91	13,44	17,88	22,28	26,67	31,05	35,41	39,76	44,12
64	9,67	14,68	19,69	24,68	29,63	34,52	39,39	44,23	49,07
65	10,68	16,36	22,05	27,67	33,19	38,65	44,06	49,42	54,77
66	12,08	18,53	24,92	31,18	37,33	43,39	49,37	55,30	61,17
67	13,75	20,99	28,10	35,07	41,90	48,61	55,23	61,75	68,17
68	15,50	23,56	31,49	39,25	46,84	54,29	61,58	68,73	75,77
69	17,31	26,33	35,19	43,84	52,28	60,52	68,55	76,40	84,08
70	19,40	29,49	39,39	49,03	58,38	67,46	76,29	84,89	93,22
71	22,14	33,44	44,48	55,15	65,46	75,45	85,13	94,46	105,46
72	25,22	37,88	50,14	61,94	73,33	84,30	94,83	106,96	116,78
73	28,80	42,89	56,48	69,55	82,08	94,05	107,53	118,59	128,96
74	32,73	48,42	63,52	77,96	91,68	106,75	119,31	131,03	141,83
75	37,11	54,66	71,42	87,28	104,28	118,66	132,02	144,27	155,45
76	42,28	61,83	80,30	99,60	116,20	131,54	145,54	158,28	169,99
77	48,11	69,73	91,83	111,15	128,93	145,08	159,71	173,14	185,70
78	54,35	79,87	102,58	123,38	142,18	159,16	174,71	189,24	202,76
79	62,68	89,64	114,18	136,26	156,15	174,34	191,33	207,11	221,35
80	70,73	99,92	126,07	149,57	171,04	191,10	209,71	226,47	240,96
81	77,46	108,76	136,88	162,61	186,67	208,97	229,00	246,28	-
82	83,88	117,84	149,00	178,21	205,23	229,42	250,20	-	-
83	91,34	129,45	165,22	198,23	227,62	252,76	-	-	-
84	102,37	146,58	187,12	222,97	253,44	-	-	-	-
85	119,24	169,39	213,31	250,35	-	-	-	-	-
86	138,54	192,87	238,38	-	-	-	-	-	-
87	155,41	212,59	-	-	-	-	-	-	-
88	168,97	-	-	-	-	-	-	-	-

FEMMINE	PREMIO LORDO PER € 1.000 DI MONTANTE								
	Età/Durata	24	36	48	60	72	84	96	108
55	2,12	3,19	4,23	5,24	6,24	7,24	8,22	9,19	10,15
56	2,27	3,42	4,56	5,68	6,80	7,90	8,98	10,03	11,06
57	2,44	3,72	4,98	6,24	7,47	8,67	9,83	10,97	12,10
58	2,69	4,11	5,53	6,91	8,25	9,53	10,79	12,03	13,28
59	3,00	4,59	6,14	7,64	9,07	10,46	11,82	13,20	14,61
60	3,35	5,09	6,76	8,36	9,90	11,42	12,95	14,49	16,08
61	3,68	5,54	7,33	9,06	10,76	12,46	14,18	15,93	17,73
62	3,96	5,96	7,90	9,81	11,72	13,64	15,59	17,58	19,61
63	4,25	6,43	8,58	10,73	12,89	15,07	17,28	19,53	21,81
64	4,61	7,04	9,47	11,91	14,36	16,83	19,32	21,84	24,40
65	5,12	7,86	10,62	13,39	16,16	18,93	21,73	24,55	27,43
66	5,78	8,90	12,03	15,15	18,26	21,36	24,49	27,66	30,90



FEMMINE	PREMIO LORDO PER € 1.000 DI MONTANTE								
	Età/Durata	24	36	48	60	72	84	96	108
67	6,58	10,10	13,63	17,13	20,61	24,09	27,60	31,18	34,84
68	7,46	11,43	15,39	19,31	23,21	27,13	31,09	35,14	39,30
69	8,42	12,88	17,32	21,72	26,12	30,55	35,04	39,64	44,38
70	9,47	14,48	19,47	24,45	29,43	34,46	39,58	44,81	50,20
71	10,81	16,46	22,11	27,75	33,41	39,14	44,97	50,93	58,19
72	12,39	18,81	25,22	31,64	38,10	44,63	51,27	59,21	66,31
73	14,31	21,61	28,92	36,25	43,62	51,07	59,80	67,67	75,57
74	16,56	24,92	33,29	41,67	50,09	59,75	68,53	77,29	85,92
75	19,24	28,86	38,46	48,05	58,81	68,69	78,47	88,04	97,36
76	22,51	33,57	44,57	56,66	67,85	78,86	89,55	99,89	110,05
77	26,33	39,06	52,75	65,55	78,05	90,08	101,65	112,96	124,35
78	30,83	46,48	61,27	75,58	89,25	102,30	114,99	127,73	140,57
79	37,05	54,31	70,85	86,51	101,36	115,74	130,13	144,56	158,70
80	43,48	62,79	80,90	97,97	114,43	130,87	147,29	163,29	178,35
81	49,19	70,40	90,30	109,44	128,52	147,50	165,89	183,08	-
82	54,54	78,02	100,59	123,07	145,32	166,73	186,59	-	-
83	60,54	87,48	114,30	140,70	165,87	189,00	-	-	-
84	69,23	101,61	133,21	163,01	190,12	-	-	-	-
85	83,13	121,30	156,81	188,72	-	-	-	-	-
86	99,98	142,71	180,68	-	-	-	-	-	-
87	115,35	161,50	-	-	-	-	-	-	-
88	128,20	-	-	-	-	-	-	-	-

## ART. 10 – DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

### 10.1 – Finanziamento attivo alla data del sinistro

In caso di decesso dell'Assicurato, la Contraente dovrà darne avviso per iscritto all'Assicuratore, corredando l'istanza di pagamento della prestazione assicurata di:

- contratto di finanziamento sottoscritto dall'Assicurato, comprensivo del piano di ammortamento del finanziamento;
- certificato di morte dell'Assicurato in originale;
- modulo di adesione al Programma Assicurativo in originale.

La Contraente è esonerata dall'onere di allegare la cartella clinica o altra certificazione equipollente che attesti le cause dell'avvenuto decesso.

**Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei documenti sopra indicati.**

**Ai sensi dell'art. 2952 Il comma del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

L'Assicuratore provvede al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata, salvo il caso in cui, nel medesimo termine, dovesse accertare che il rischio assicurato rientra nei casi di esclusione previsti all'art. 8.

**L'Assicuratore, dopo aver effettuato il pagamento, si riserva in ogni caso il diritto di:**

- agire in regresso verso la Contraente, entro un anno dalla data del sinistro, per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché dei relativi interessi e spese, in caso di dolo della Contraente;
- agire in regresso verso gli eredi dell'Assicurato per il recupero dell'indennizzo pagato alla Contraente, nonché dei relativi interessi e spese, in caso di partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, suicidio dell'Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo, dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### 10.2 – Finanziamento estinto anticipatamente e copertura assicurativa attiva (art. 5) alla data del sinistro

In caso di decesso dell'Assicurato, gli aventi diritto dovranno darne avviso per iscritto all'Assicuratore, corredando l'istanza di pagamento della prestazione assicurata di:

- contratto di finanziamento sottoscritto dall'Assicurato, comprensivo dell'originario piano di ammortamento del finanziamento;
- attestazione rilasciata dalla Contraente dell'avvenuta estinzione del finanziamento in originale.
- certificato di morte dell'Assicurato in originale;
- modulo di adesione al Programma Assicurativo in originale;
- cartella clinica o altra certificazione equipollente che attesti le cause dell'avvenuto decesso in originale.



La Contraente si impegna a rilasciare agli aventi diritto dell'Assicurato l'attestazione dell'avvenuta estinzione del finanziamento.  
**Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei documenti sopra indicati.**

**Ai sensi dell'art. 2952 Il comma del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Gli eredi legittimi e/o testamentari, in quanto Beneficiari della garanzia, dovranno documentare il proprio titolo alla ricezione della prestazione assicurata, inoltrando all'Assicuratore:

- copia autentica del testamento, se esistente;
- atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e identifichi gli eredi legittimi;
- decreto del giudice tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione assicurata nel caso che il Beneficiario sia minorenne o incapace di attendere;
- copia di documento di riconoscimento e codice fiscale del Beneficiario.

L'Assicuratore provvede al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata, salvo il caso in cui il rischio assicurato sia escluso dalla copertura assicurativa (art. 8).

**Resta fermo il diritto dell'Assicuratore di eccepire nei confronti degli eredi dell'Assicurato, l'esistenza di circostanze ostative o limitative al pagamento della prestazione assicurata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

## ART. 11 – RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Alico Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n. 124 - 00185 Roma - Tel. 06-492161 - Fax 06-49216300 - Indirizzo e-mail: [reclami@alico.com](mailto:reclami@alico.com). L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24/2008, l'esponente potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Impresa e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni;
- reclami relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto) qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

## ART. 12 – LEGGE APPLICABILE

Al contratto si applica la legge italiana.

## ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

## ART. 14 – CONTROVERSIE

In caso di divergenze sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennizzo, l'Assicuratore e gli eredi dell'Assicurato si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della Convenzione di riferimento. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dagli eredi dell'Assicurato entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione dell'Assicuratore e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dagli eredi dell'Assicurato, dopodiché l'Assicuratore comunica agli eredi dell'Assicurato entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il Collegio invitando gli eredi dell'Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel capoluogo della Regione ove sia la residenza degli eredi dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. In ogni caso rimane ferma, per ambo le Parti, la possibilità di adire la competente Autorità Giudiziaria.

## II. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi<sup>1</sup>, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra Società, Alico Italia S.p.A. (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti<sup>2</sup>. A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili<sup>3</sup> (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento<sup>4</sup>, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto<sup>5</sup>. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: [www.alicoitalia.com](http://www.alicoitalia.com). Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea e negli U.S.A<sup>6</sup> qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel contratto di finanziamento, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento Bancassurance, in qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati, presso Alico Italia S.p.A., Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, e-mail [sede.roma@alico.com](mailto:sede.roma@alico.com).

<sup>1</sup> Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.

<sup>2</sup> Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

<sup>3</sup> Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).

<sup>4</sup> In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

<sup>5</sup> ANIA, ISVAP, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni.

<sup>6</sup> Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo ALICO cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.

## III. MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

### DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO

Numero di Contratto: ..... Durata di Rimborso in Mesi:     
 Importo del Montante: ..... Importo della Rata di Rimborso Mensile: .....  
 Importo del Premio Unico Anticipato: .....

### DATI RELATIVI ALL'ASSICURATO

Nome: ..... Cognome: .....  
 Luogo di Nascita: ..... Data di Nascita (gg/mm/aa):    Sesso: M  F   
 Codice Fiscale:                       
 Indirizzo: ..... Cap:      Comune: ..... Prov: .....

ISTITUTO DI PREVIDENZA CHE EROGA LA PENSIONE ALL'ASSICURATO: .....

CONTRAENTE: .....

IST. BANCARIO/FINANZIARIO CHE EROGA IL FINANZIAMENTO (solo se diverso da Contraente): .....

BENEFICIARIO (solo se diverso da Contraente): .....

### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

#### Avvertenze:

- si prega di verificare con attenzione l'esattezza di quanto riferito prima della sottoscrizione, poiché dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione;
- anche nei casi non espressamente previsti dall'Assicuratore, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto, a sue spese, a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute;
- nel caso in cui l'aderente abbia già assicurato un altro finanziamento con l'Assicuratore tramite la Contraente che non sia stato ancora completamente rimborsato e per il quale vi sia un capitale residuo assicurato, occorrerà sommare il capitale residuo assicurato al montante del nuovo finanziamento ed espletare le formalità di assunzione medica relative alla nuova fascia di importo da assicurare.

### ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Il sottoscritto, dopo aver preso visione e ricevuto copia della documentazione informativa precontrattuale - di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - e delle condizioni di assicurazione, aderisce alla copertura assicurativa prestata da Alico Italia S.p.A., anche ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

➡ Data (gg/mm/aa):       Firma (leggibile) \_\_\_\_\_

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, dopo aver preso visione e ricevuto copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (d.lgs. n. 196/2003) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte di Alico Italia S.p.A. per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa.

➡ Data (gg/mm/aa):       Firma (leggibile) \_\_\_\_\_

### ASSUNZIONE MEDICA – IMPORTO DEL MONTANTE FINO A € 60.000,00

Si richiede la sottoscrizione della **Dichiarazione di Buona Salute** riportata di seguito.

Il sottoscritto dichiara: di essere in buono stato di salute; di non essere stato ricoverato in istituto di cura negli ultimi cinque anni (salvo che per conseguenze traumatiche di lesione degli arti, appendicectomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto); di non essere in attesa di ricovero; di non essere sottoposto a terapia continuativa e di non avere malattie in atto, escluse quelle stagionali; di non soffrire e di non aver sofferto di tumori, ipertensione cronica, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardio, epatite, cirrosi epatica, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell'apparato respiratorio o neurologiche o croniche dell'apparato muscoloscheletrico, infezione da HIV; di non percepire pensione o assegno d'invalidità per infortunio o malattia e di non aver presentato domanda per ottenere tali trattamenti.

➡ Data (gg/mm/aa):       Firma (leggibile) \_\_\_\_\_

### ASSUNZIONE MEDICA – IMPORTO DEL MONTANTE SUPERIORE A € 60.000,00 E FINO A € 100.000,00

Si richiede la compilazione del **Rapporto del Medico** con il medico curante (Allegato n. 1 al Modulo di Adesione al Programma Assicurativo).

➡ Data (gg/mm/aa):       Firma (leggibile) \_\_\_\_\_



## CONVENZIONE COLLETTIVA N. CL/10/960 STIPULATA DA TERFINANCE SPA CON ALICO ITALIA SPA

### I. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premesso che:

- la Contraente concede, in conto proprio o quale mandatario di terzi, prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote di pensione disciplinati dalla Legge 180 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Assicuratore intende obbligarsi, nei termini giuridici sotto indicati, a prestare la copertura assicurativa per il rischio di decesso dell'Assicurato avvenuto nel corso del periodo di ammortamento del prestito personale.

La Contraente e l'Assicuratore stipulano la seguente polizza collettiva temporanea caso morte a premio unico anticipato e capitale decrescente, abbinata all'erogazione di prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote di pensione:

#### DEFINIZIONI

**Assicurato:** la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l'apposita clausola.

**Assicuratore:** Alico Italia S.p.A. con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma. La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996.

**Beneficiario:** la Contraente o l'Ente erogatore del finanziamento quale mandante della Contraente stessa. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, tuttavia, se il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo quanto previsto dall'originario piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento, beneficiari della garanzia in caso di decesso dell'Assicurato saranno i suoi eredi legittimi e/o testamentari.

**Contraente:** TerFinance S.p.A. con Sede in Via San Pio V n. 5, 10125 Torino, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000246000, in data 12/03/2008.

**Età assicurativa:** corrisponde all'età dell'Assicurato determinata in anni interi, cioè pari al numero di anni compiuti, maggiorato di uno qualora, a tale data, l'ultimo compleanno sia trascorso da più di 6 mesi (esempio: se l'Assicurato ha compiuto 30 anni il 1° febbraio 2004, la sua età assicurativa al 1° settembre 2004 sarà già 31 anni). L'Assicuratore prende in considerazione l'età assicurativa per stabilire se l'aderente sia o meno assicurabile e per calcolare il relativo premio assicurativo.

**Finanziamento:** prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote di pensione.

**Legge 180:** il D.P.R. del 5/1/1950 n. 180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

**Montante:** la somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi.

**Premio:** la somma versata all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

**Programma Assicurativo:** l'insieme delle garanzie prestate dall'Assicuratore.

**Regresso:** diritto di un debitore, che ha adempiuto ad un'obbligazione al posto di un altro, di rivalersi su quest'ultimo, ossia di chiedere il rimborso di quanto ha pagato.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

#### ART. 1 – BASE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è assunta dall'Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.

#### ART. 2 – GARANZIE

Il Programma Assicurativo offerto dall'Assicuratore comprende la garanzia decesso per qualsiasi causa, salvi i casi di esclusione specificati nell'art. 8. La garanzia è valida senza limiti territoriali.

#### ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Sono assicurabili tutte le persone fisiche che sottoscrivano un contratto di finanziamento avente le caratteristiche di seguito specificate e che:

- al momento dell'adesione al Programma Assicurativo, abbiano un'età assicurativa compresa tra 55 e 88 anni siano titolari di una pensione di anzianità o vecchiaia ed abbiano espletato le formalità di assunzione medica più avanti specificate;
- al termine del piano di rimborso del finanziamento abbiano un'età assicurativa inferiore o pari a 90 anni.

**Avvertenza: al fine di valutare l'assicurabilità dell'aderente è pertanto necessario prendere in considerazione sia la sua età assicurativa che la durata del finanziamento.**



## Caratteristiche del finanziamento:

- Importo del montante massimo: € 100.000,00;
- Durata minima/massima: 24/120 mesi;
- Differimento di rimborso: non previsto;
- Rata di Rimborso: mensile.

## Formalità di assunzione medica:

Le formalità di assunzione medica variano in base all'importo del montante:

- **Importo del montante fino a € 60.000,00:** si richiede la sottoscrizione della Dichiarazione di Buona Salute riportata nel Modulo di Adesione al Programma Assicurativo.
- **Importo del montante superiore a € 60.000,00 e fino a € 100.000,00:** si richiede la compilazione del Rapporto Medico con il medico curante (Allegato n. 1 al Modulo di Adesione al Programma Assicurativo).

Non sono assicurabili eventuali coobbligati / garanti del contratto di finanziamento.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Anche dove non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all'Assicurato la facoltà di sottoporsi a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

Nel caso in cui l'aderente abbia già assicurato un altro finanziamento con l'Assicuratore tramite la Contraente che non sia stato ancora completamente rimborsato e per il quale vi sia un capitale residuo assicurato, occorrerà sommare il capitale residuo assicurato al montante del nuovo finanziamento ed espletare le formalità di assunzione medica relative alla nuova fascia di importo da assicurare.

## ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, a condizione che il premio assicurativo risulti pagato.

**La garanzia non è operante qualora il finanziamento non venga erogato entro 90 giorni dalla data di emissione del Certificato di Assicurazione.**

Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 90° anno di età dell'Assicurato; al pagamento della prestazione da parte dell'Assicuratore; in caso di decesso per qualsiasi causa dell'Assicurato; in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Assicurato.

## ART. 5 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell'Assicurato, questi avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, della quota parte di premio relativo al periodo di rischio non corso ed alle connesse, e proporzionali, provvigioni pagate a meno che, entro 10 giorni dall'intervenuta estinzione, non comunichi per iscritto all'Assicuratore la propria volontà di volere proseguire il Programma Assicurativo, secondo quanto previsto dall'originario piano di rimborso del finanziamento. In tale ultima evenienza beneficiari della garanzia in caso di decesso saranno gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

## ART. 6 – RECESSO

L'Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. In tal caso, sarà restituito all'Assicurato il premio e le provvigioni eventualmente già pagate, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

## ART. 7 – PRESTAZIONI ASSICURATE

In caso di decesso per qualsiasi causa dell'Assicurato, salvi i casi di esclusione più avanti specificati, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario un capitale pari alle rate residue del finanziamento alla data del decesso, attualizzate al tasso di interesse annuo nominale applicato al contratto di finanziamento. Il decesso deve avvenire prima del compimento del 90° anno di età dell'Assicurato.

## ART. 8 – LIMITAZIONI

**Esclusioni:** la copertura assicurativa relativa al rischio Decesso per qualsiasi causa è esclusa nei seguenti casi: dolo della Contraente; partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; suicidio dell'Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data

di decorrenza del Programma Assicurativo.

**Prestazione massima:** la prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei finanziamenti di cui è titolare, è pari a € 100.000,00. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall'ambito della prestazione pagabile.

## ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO

Il premio è pari al tasso indicato nella tabella di seguito riportata diviso per 1000 e moltiplicato per il montante e costituisce una quota parte della rata di rimborso mensile del finanziamento. Il premio viene versato dalla Contraente all'Assicuratore in via anticipata ed in un'unica soluzione, nell'ambito ed in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato dall'Assicurato.

MASCHI	PREMIO LORDO PER € 1.000 DI MONTANTE								
	Età/Durata	24	36	48	60	72	84	96	108
55	4,55	6,87	9,18	11,49	13,79	16,10	18,39	20,65	22,87
56	4,92	7,52	10,13	12,73	15,33	17,89	20,39	22,83	25,22
57	5,49	8,43	11,37	14,29	17,16	19,94	22,63	25,26	27,85
58	6,21	9,51	12,81	16,03	19,13	22,12	25,02	27,86	30,71
59	6,99	10,70	14,33	17,81	21,15	24,36	27,51	30,65	33,83
60	7,86	11,92	15,84	19,59	23,18	26,68	30,17	33,69	37,24
61	8,66	13,05	17,26	21,30	25,23	29,13	33,05	36,99	40,96
62	9,36	14,08	18,64	23,09	27,49	31,89	36,30	40,72	45,16
63	10,10	15,23	20,26	25,25	30,23	35,19	40,13	45,06	50,01
64	10,95	16,64	22,31	27,97	33,58	39,13	44,64	50,13	55,62
65	12,10	18,54	24,99	31,35	37,62	43,80	49,93	56,01	62,07
66	13,69	21,01	28,25	35,34	42,31	49,18	55,96	62,67	69,33
67	15,59	23,79	31,85	39,75	47,49	55,10	62,59	69,98	77,26
68	17,56	26,70	35,69	44,48	53,09	61,52	69,79	77,90	85,87
69	19,61	29,84	39,88	49,68	59,26	68,59	77,69	86,59	95,30
70	21,98	33,43	44,64	55,57	66,16	76,45	86,47	96,21	105,65
71	25,10	37,89	50,41	62,50	74,19	85,51	96,48	107,05	119,52
72	28,59	42,93	56,83	70,20	83,11	95,54	107,47	121,22	132,35
73	32,64	48,61	64,01	78,82	93,03	106,59	121,87	134,40	146,15
74	37,09	54,87	71,99	88,35	103,90	120,99	135,22	148,50	160,74
75	42,06	61,94	80,94	98,92	118,18	134,48	149,62	163,51	176,18
76	47,91	70,08	91,00	112,87	131,69	149,08	164,95	179,39	192,66
77	54,53	79,03	104,07	125,97	146,12	164,42	181,01	196,22	210,46
78	61,60	90,51	116,26	139,83	161,14	180,38	198,00	214,47	229,80
79	71,04	101,59	129,40	154,43	176,97	197,58	216,84	234,72	250,87
80	80,16	113,24	142,88	169,51	193,84	216,58	237,67	256,67	273,09
81	87,79	123,27	155,13	184,29	211,56	236,84	259,54	279,12	-
82	95,06	133,55	168,87	201,97	232,59	260,01	283,56	-	-
83	103,52	146,71	187,25	224,66	257,97	286,46	-	-	-
84	116,02	166,12	212,07	252,70	287,23	-	-	-	-
85	135,14	191,98	241,75	283,73	-	-	-	-	-
86	157,01	218,59	270,16	-	-	-	-	-	-
87	176,13	240,93	-	-	-	-	-	-	-
88	191,50	-	-	-	-	-	-	-	-

FEMMINE	PREMIO LORDO PER € 1.000 DI MONTANTE								
	Età/Durata	24	36	48	60	72	84	96	108
55	2,41	3,62	4,79	5,94	7,07	8,20	9,32	10,42	11,50
56	2,57	3,88	5,17	6,44	7,71	8,96	10,18	11,37	12,54
57	2,77	4,21	5,65	7,07	8,47	9,83	11,14	12,43	13,71
58	3,05	4,66	6,27	7,83	9,35	10,80	12,22	13,63	15,05
59	3,40	5,20	6,96	8,65	10,28	11,85	13,40	14,96	16,55
60	3,80	5,76	7,66	9,47	11,22	12,95	14,67	16,43	18,22
61	4,17	6,28	8,31	10,27	12,20	14,12	16,07	18,05	20,09
62	4,48	6,75	8,96	11,12	13,28	15,46	17,67	19,92	22,22
63	4,82	7,29	9,73	12,16	14,61	17,08	19,59	22,13	24,72
64	5,23	7,97	10,73	13,50	16,27	19,07	21,89	24,75	27,65
65	5,80	8,91	12,04	15,18	18,31	21,46	24,62	27,82	31,09
66	6,55	10,09	13,63	17,17	20,69	24,21	27,75	31,35	35,03



FEMMINE	PREMIO LORDO PER € 1.000 DI MONTANTE								
	Età/Durata	24	36	48	60	72	84	96	108
67	7,45	11,45	15,45	19,41	23,36	27,30	31,28	35,33	39,49
68	8,45	12,96	17,44	21,89	26,31	30,75	35,24	39,82	44,54
69	9,54	14,60	19,63	24,62	29,61	34,62	39,72	44,93	50,29
70	10,74	16,41	22,06	27,71	33,35	39,05	44,85	50,79	56,90
71	12,26	18,66	25,06	31,45	37,86	44,36	50,96	57,73	65,95
72	14,04	21,32	28,59	35,86	43,17	50,58	58,11	67,10	75,15
73	16,22	24,50	32,78	41,09	49,44	57,88	67,77	76,69	85,65
74	18,77	28,24	37,73	47,23	56,77	67,71	77,67	87,60	97,38
75	21,81	32,71	43,59	54,45	66,65	77,84	88,94	99,78	110,34
76	25,51	38,04	50,51	64,21	76,89	89,37	101,49	113,21	124,73
77	29,84	44,27	59,78	74,29	88,45	102,09	115,20	128,02	140,93
78	34,94	52,67	69,44	85,65	101,15	115,94	130,32	144,76	159,31
79	41,99	61,55	80,30	98,05	114,88	131,17	147,48	163,84	179,86
80	49,28	71,16	91,69	111,03	129,69	148,32	166,93	185,06	202,13
81	55,75	79,79	102,34	124,03	145,65	167,17	188,01	207,49	-
82	61,82	88,42	114,00	139,47	164,70	188,96	211,47	-	-
83	68,61	99,15	129,54	159,46	187,98	214,20	-	-	-
84	78,46	115,16	150,97	184,75	215,47	-	-	-	-
85	94,21	137,47	177,71	213,89	-	-	-	-	-
86	113,31	161,74	204,77	-	-	-	-	-	-
87	130,73	183,03	-	-	-	-	-	-	-
88	145,29	-	-	-	-	-	-	-	-

## DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

### 10.1 – Finanziamento attivo alla data del sinistro

In caso di decesso dell'Assicurato, la Contraente dovrà darne avviso per iscritto all'Assicuratore, corredando l'istanza di pagamento della prestazione assicurata di:

- contratto di finanziamento sottoscritto dall'Assicurato, comprensivo del piano di ammortamento del finanziamento;
- certificato di morte dell'Assicurato in originale;
- modulo di adesione al Programma Assicurativo in originale.

La Contraente è esonerata dall'onere di allegare la cartella clinica o altra certificazione equipollente che attesti le cause dell'avvenuto decesso.

**Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei documenti sopra indicati.**

**Ai sensi dell'art. 2952 Il comma del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

L'Assicuratore provvede al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata, salvo il caso in cui, nel medesimo termine, dovesse accertare che il rischio assicurato rientra nei casi di esclusione previsti all'art. 8.

**L'Assicuratore, dopo aver effettuato il pagamento, si riserva in ogni caso il diritto di:**

- agire in regresso verso la Contraente, entro un anno dalla data del sinistro, per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché dei relativi interessi e spese, in caso di dolo della Contraente;
- agire in regresso verso gli eredi dell'Assicurato per il recupero dell'indennizzo pagato alla Contraente, nonché dei relativi interessi e spese, in caso di partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, suicidio dell'Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo, dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### 10.2 – Finanziamento estinto anticipatamente e copertura assicurativa attiva (art. 5) alla data del sinistro

In caso di decesso dell'Assicurato, gli aventi diritto dovranno darne avviso per iscritto all'Assicuratore, corredando l'istanza di pagamento della prestazione assicurata di:

- contratto di finanziamento sottoscritto dall'Assicurato, comprensivo dell'originario piano di ammortamento del finanziamento;
- attestazione rilasciata dalla Contraente dell'avvenuta estinzione del finanziamento in originale.
- certificato di morte dell'Assicurato in originale;
- modulo di adesione al Programma Assicurativo in originale;
- cartella clinica o altra certificazione equipollente che attesti le cause dell'avvenuto decesso in originale.



La Contraente si impegna a rilasciare agli aventi diritto dell'Assicurato l'attestazione dell'avvenuta estinzione del finanziamento.  
**Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei documenti sopra indicati.**

**Ai sensi dell'art. 2952 Il comma del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Gli eredi legittimi e/o testamentari, in quanto Beneficiari della garanzia, dovranno documentare il proprio titolo alla ricezione della prestazione assicurata, inoltrando all'Assicuratore:

- copia autentica del testamento, se esistente;
- atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e identifichi gli eredi legittimi;
- decreto del giudice tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione assicurata nel caso che il Beneficiario sia minorenne o incapace di attendere;
- copia di documento di riconoscimento e codice fiscale del Beneficiario.

L'Assicuratore provvede al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata, salvo il caso in cui il rischio assicurato sia escluso dalla copertura assicurativa (art. 8).

**Resta fermo il diritto dell'Assicuratore di eccepire nei confronti degli eredi dell'Assicurato, l'esistenza di circostanze ostative o limitative al pagamento della prestazione assicurata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

## ART. 11 – RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Alico Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n. 124 - 00185 Roma - Tel. 06-492161 - Fax 06-49216300 - Indirizzo e-mail: [reclami@alico.com](mailto:reclami@alico.com). L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24/2008, l'esponente potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Impresa e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni;
- reclami relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto) qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

## ART. 12 – LEGGE APPLICABILE

Al contratto si applica la legge italiana.

## ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

## ART. 14 – CONTROVERSIE

In caso di divergenze sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennizzo, l'Assicuratore e gli eredi dell'Assicurato si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della Convenzione di riferimento. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dagli eredi dell'Assicurato entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione dell'Assicuratore e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dagli eredi dell'Assicurato, dopodiché l'Assicuratore comunica agli eredi dell'Assicurato entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l'Assicuratore convoca il Collegio invitando gli eredi dell'Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel capoluogo della Regione ove sia la residenza degli eredi dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. In ogni caso rimane ferma, per ambo le Parti, la possibilità di adire la competente Autorità Giudiziaria.

## II. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi<sup>1</sup>, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra Società, Alico Italia S.p.A. (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti<sup>2</sup>. A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra Società eventuali dati sensibili<sup>3</sup> (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento<sup>4</sup>, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto<sup>5</sup>. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: [www.alicoitalia.com](http://www.alicoitalia.com). Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea e negli U.S.A<sup>6</sup> qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra Società, con la sottoscrizione della clausola posta nel contratto di finanziamento, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003) rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento Bancassurance, in qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati, presso Alico Italia S.p.A., Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma, tel. 06/492161, fax 06/49216300, e-mail [sede.roma@alico.com](mailto:sede.roma@alico.com).

<sup>1</sup> Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.

<sup>2</sup> Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

<sup>3</sup> Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).

<sup>4</sup> In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

<sup>5</sup> ANIA, ISVAP, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni.

<sup>6</sup> Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo ALICO cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità.

